

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 11 BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
CONNESSE AL PROGRAMMA ERASMUS+ - KEY ACTION 1 (MOBILITY)
MOBILITA' PER STUDIO RISERVATE AGLI ISCRITTI ALL'UNICUSANO
Convenzione n. 2025-1-IT02-KA131-HED-000336597 CUP F53C25000480006
(A.A. 2025-2026) (A.A. 2026-2027)**

VISTO il vigente Statuto dell'Unicusano;

VISTO l'art. 6, Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante "norme sull'autonomia universitaria";

VISTA la Convenzione per il programma Erasmus+ Azione Chiave 1 – progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Superiore Progetto 2025-1-IT02-KA131-HED-000336597 CUP F53C25000480006 firmato in data 29.07.2025;

VISTA la copertura economico-finanziaria garantita dalla Convenzione sopra citata per le mobilità destinate agli studenti iscritti all'Unicusano;

RITENUTO di dover assegnare 11 borse di mobilità per studio riservate agli iscritti all'Unicusano;

DECRETA

Art. 1

È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di 11 borse di studio per l'assegnazione di periodi di mobilità per studio per gli iscritti all'Unicusano;

Art.2

Il bando, allegato al presente Decreto e di cui costituisce parte integrante, è reso integralmente disponibile sul sito informatico www.unicusano.it, nella rubrica concorsi.

Art. 3

Il presente decreto è acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito dell'Unicusano.

Roma, 2 marzo 2026

IL RETTORE

Prof. Fabio FORTUNA

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 11 BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
CONNESSE AL PROGRAMMA ERASMUS+ - KEY ACTION 1 (MOBILITY)
MOBILITA' PER STUDIO RISERVATE AGLI ISCRITTI ALL'UNICUSANO
Convenzione n. 2025-1-IT02-KA131-HED-000336597 CUP F53C25000480006
(A.A. 2025-2026) (A.A. 2026-2027)**

Art. 1 - Oggetto della procedura di selezione.

La presente selezione è volta all'assegnazione di **11 BORSE** per finalità di studio relativamente al Programma Erasmus+, Key Action 1 – Learning Mobility of Individuals, distribuite tra le varie aree disciplinari. Si procederà, pertanto, alla formazione di una graduatoria di idoneità alla mobilità internazionale.

L'effettiva disponibilità delle borse di studio di cui al presente bando è subordinata all'assegnazione dei relativi fondi da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE.

Altresì, nel caso in cui fossero disposte da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE ulteriori mensilità si procederà allo scorrimento della graduatoria, fino a completa attribuzione delle borse previste.

Art. 2 - Finalità, durata e ammontare delle borse.

1. Le borse di cui al presente Bando sono finalizzate al finanziamento di periodi di studio all'estero degli studenti dell'Unicusano, con l'obiettivo di partecipare temporaneamente alle attività didattiche (frequentazione dei corsi, sostenimento di esami, svolgimento della tesi di laurea ecc.) presso Istituti partner, in linea con il proprio piano di studi curriculare e/o su approvazione del proprio Corso di Laurea.
2. Le mobilità potranno avere una durata compresa tra 2 e 12 mesi nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'accordo stipulato con l'Istituto di destinazione. Lo studente potrà richiedere di svolgere la propria attività anche nei mesi di luglio, agosto e settembre, in linea con la calendarizzazione delle attività dell'Istituto ospitante; tale richiesta, potrà essere accolta dalla Commissione di valutazione compatibilmente con la disponibilità dei fondi.
3. I fondi finanziati agli studenti aderenti al Programma Erasmus+ non sono a copertura totale delle spese sostenute dallo studente nel periodo all'estero, ma sono da intendersi come contributo alle maggiori spese che lo studente sosterrà per il suo soggiorno. L'ammontare di tale contributo è determinato annualmente dal Programma Erasmus+ ed è connesso al costo della vita nei vari Paesi.
4. Il contributo effettivo sarà calcolato sulla base dei giorni di mobilità realmente fruiti ed attestati dalla certificazione di frequenza dell'Ateneo ospitante.
5. Al fine di garantire pari opportunità di partecipazione al Programma Erasmus+, la Commissione Europea eroga contributi integrativi agli studenti disabili o con condizioni socio-economiche svantaggiati assegnatari di borsa.
6. I finanziamenti Erasmus+ sono legati agli studi e/o attività svolte all'estero dagli studenti e riconosciute dal proprio Consiglio di Corso di Studio; gli studenti che non completano alcuna attività con risultati soddisfacenti (secondo quanto previsto al successivo punto 8), ovvero che non richiedono o non

ottengono dal proprio Consiglio di Corso di Studio il riconoscimento di tale attività, dovranno restituire l'intero ammontare del finanziamento ricevuto.

7. È facoltà dello studente richiedere la partecipazione alla procedura di mobilità senza borsa, mediante dichiarazione espressa al momento della presentazione della domanda. Gli studenti che opteranno per tale modalità saranno sottoposti alla medesima procedura di valutazione, ma potranno essere ammessi al Programma anche in caso di esaurimento del finanziamento previsto.

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione alla procedura di valutazione.

1. Per poter concorrere alla presente procedura di valutazione lo studente deve soddisfare, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti generali, validi per ciascuna area disciplinare:

- a. essere regolarmente iscritto ad uno dei corsi di studio dell'Unicusano per l'anno accademico nel quale si intende usufruire della borsa;
- b. essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione e con tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla sua iscrizione;
- c. non essere residente nel Paese in cui intende svolgere il proprio periodo di mobilità;
- d. non aver già raggiunto, comprendendo i mesi per i quali si intende richiedere la mobilità, i limiti massimi imposti per le attività Erasmus+, stabiliti in mesi 12 per ogni ciclo di studi (24 nel caso di lauree magistrali a ciclo unico);
- e. non beneficiare, per il medesimo periodo, di altri finanziamenti dell'Unione europea relativi alla mobilità internazionale.

2. I requisiti previsti al punto 1 del presente articolo dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuti per l'intero periodo di mobilità. Il venir meno di uno dei requisiti dà luogo all'interruzione della mobilità stessa e, conseguentemente, all'obbligo di restituzione da parte dello studente dell'intero ammontare del finanziamento ricevuto.

Nota bene

Il programma Erasmus permette di usufruire di borse di mobilità Erasmus+ fino ad un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio (primo ciclo: triennale, secondo ciclo: magistrale e master di primo livello, terzo ciclo: dottorato e master di secondo livello), indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità (nel caso di cicli unici il numero massimo di mesi è 24).

Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione della domanda.

1. La domanda potrà essere presentata a mezzo **PEC** all'indirizzo unicusano@pec.it, oppure di persona presso l'**Ufficio Protocollo** della sede centrale dell'Ateneo (Via don Carlo Gnocchi 3, Roma),

la busta dovrà riportare l'indicazione "**Domanda partecipazione selezione Erasmus+**".

2. Il termine per l'invio della domanda di partecipazione è fissato per il giorno **31 MARZO 2026**.

3. La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (**Allegato A**) e, in ogni caso, deve indicare i dati anagrafici del candidato, il soddisfacimento dei requisiti per la partecipazione previsti all'Art. 3 del presente bando, la firma autografa del candidato e copia di un proprio documento di identità valido.

4. Alla domanda di partecipazione vanno allegati, pena l'annullamento della domanda stessa, il certificato di iscrizione con esami (scaricabile dal sito internet dell'Ateneo) ed il proprio *curriculum vitae*.
5. Lo studente può allegare alla domanda eventuali documenti (es. certificati di lingua) che possono essere utili al fine della valutazione.
6. Gli studenti che volessero partecipare all'attribuzione della borsa integrativa per studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate dovranno allegare alla domanda di partecipazione anche copia dell'ISEE del proprio nucleo familiare.
7. Lo studente può indicare la volontà di partecipare alla selezione senza usufruire della borsa.
8. Eventuali domande presentate oltre le scadenze previste al punto 2 del presente articolo, o che non presentino le informazioni previste al punto 3 e 4 del presente articolo non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione.
9. Nella domanda di partecipazione potranno essere inserite da una a cinque destinazioni preferite indicando un ordine di preferenza. Questo elenco sarà utilizzato dalla Commissione per determinare la destinazione definitiva del candidato. Lo studente può, inoltre, dichiarare la sua disponibilità ad accettare una destinazione non contemplata tra quelle da lui scelte.
10. Prima di selezionare le destinazioni lo studente è tenuto a verificare sul sito internet dell'Istituto ospitante gli eventuali requisiti linguistici richiesti, i termini e le modalità di iscrizione, la compatibilità dell'offerta didattica con il proprio piano di studi.
11. Gli studenti che si candidano al progetto Erasmus+ per svolgere la propria tesi di laurea devono accertarsi, con il proprio relatore, delle disponibilità di un tutor presso l'Ateneo accettante il cui nominativo deve essere inserito all'interno del Learning Agreement.
12. Gli studenti possono candidarsi solo per Atenei con i quali è presente un accordo relativo al proprio livello di studi (triennale o magistrale). Nel caso di studenti iscritti al terzo anno, è necessario che il proprio periodo di permanenza all'estero sia completato per poter partecipare alla sessione di laurea.

Art. 5 - Selezione delle domande e criteri di assegnazione delle borse.

1. La selezione verrà svolta dalla Commissione Erasmus d'Ateneo.
2. La procedura di selezione si svolgerà entro il **10 Aprile 2026**. La Commissione, a propria discrezione, potrà riunirsi in video-conferenza.
3. Gli studenti che presenteranno domanda valida ai sensi del precedente articolo saranno convocati tramite l'e-mail indicata al momento della presentazione della domanda.
4. La partecipazione al colloquio selettivo, in video-conferenza, costituisce elemento essenziale della

procedura di valutazione.

5. In occasione del colloquio telematico lo studente deve presentare alla Commissione una bozza di *progetto formativo* per il periodo di permanenza all'estero, recante l'indicazione degli esami che si intendono sostenere, definito in accordo con il proprio coordinatore d'area. Tale progetto formativo sarà successivamente riportato, per gli studenti vincitori, all'interno del Learning Agreement.

6. L'assegnazione delle borse è formalizzata dalla Commissione tenendo conto dei seguenti parametri:

Congruità del progetto rispetto alla carriera universitaria dello studente	Punti max. 30
Motivazioni personali dichiarate per la mobilità	Punti max. 30
Certificazioni ed attestazioni linguistiche congrue con la sede universitaria prescelta	Punti max. 10

7. Saranno ritenuti idonei i candidati che conseguiranno un punteggio non inferiore a 40 punti.

8. La Commissione, dopo aver stilato la graduatoria degli studenti partecipanti al processo di selezione, divisa per singola area, provvederà all'assegnazione delle borse di cui all'Art. 1 del presente bando ed all'individuazione delle sedi di destinazione, in relazione alle preferenze espresse dagli studenti al momento della presentazione della domanda.

9. Inoltre, nel caso in cui ci fossero rinunce da parte dei vincitori della borsa e/o ulteriori mensilità si procederà allo scorrimento della graduatoria, fino a completa attribuzione delle borse previste

Art. 6 - Esito della procedura di selezione ed accettazione della borsa.

1. La graduatoria dei candidati sarà pubblicata sul sito dell'Ateneo, nella sezione relativa al programma Erasmus+. Gli studenti saranno indicati con il loro numero di matricola. Saranno pubblicati sia la graduatoria sia i punteggi attribuiti a ciascuno studente.

2. Lo studente dovrà dichiarare, **entro 10 giorni dall'invio della predetta comunicazione**, la sua formale accettazione della borsa.

3. In caso di mancata accettazione da parte di uno o più candidati, si procederà allo scorrimento della graduatoria, fino a completa attribuzione delle borse previste.

4. Gli studenti che avranno accettato la borsa dovranno ottemperare all'espletamento delle formalità amministrative connesse al godimento della borsa.

5. L'assegnazione definitiva della borsa avviene con la stipula del contratto finanziario, previa verifica della posizione di carriera, del *Learning Agreement* e del livello linguistico.

6. Al momento dell'accettazione lo studente dovrà indicare il mese di partenza, pena la decadenza della borsa.

Nota bene

Una volta accettata l'assegnazione della sede, è necessario stabilire il contatto con l'università di destinazione per il perfezionamento della propria iscrizione presso la medesima, controllando le date di scadenza per l'*Application Form*, l'eventuale *Accommodation Form*, nonché la trasmissione del *Learning Agreement*.

Coloro i quali necessitano di visto sono tenuti a provvedere autonomamente in tempo utile per il periodo previsto per la mobilità.

Art. 7 - Competenza linguistica

La competenza linguistica deve essere comprovata prima della partenza e rispondente ai parametri richiesti dall'università di destinazione.

Le certificazioni linguistiche riconosciute sono le seguenti: *Cambridge English Language Assessment* (PET E/O FIRST), IELTS, *Trinity College* (ISE 1), TOEFL (con punteggio uguale o superiore a 65);

- a) lingua francese: DELF;
- b) lingua spagnola: DELE;
- c) lingua tedesca: *Goethe-Zertifikat*;
- d) lingua portoghese: DEPLE;

Il mancato possesso della competenza linguistica al momento della firma del *Learning Agreement* comporta la revoca della borsa.

A prescindere dal livello linguistico richiesto per la partecipazione al presente bando, **è responsabilità degli studenti e delle studentesse:**

- a) verificare i requisiti linguistici richiesti dall'università, talvolta superiori al B1;
- b) informarsi sulla lingua in cui sono tenuti i corsi nell'università di destinazione;
- c) ottenere lo specifico certificato linguistico che alcune università possono richiedere entro le scadenze indicate.

Art. 8 - Modalità di erogazione della borsa, rinuncia e revoca/interruzione dell'erogazione.

1. La borsa verrà erogata tramite accredito su conto corrente bancario o altro strumento di pagamento elettronico indicato dallo studente selezionato, al momento dell'accettazione. Di tale conto corrente o strumento elettronico dovrà essere intestatario lo studente stesso. Non saranno in alcun caso effettuati pagamenti tramite assegno e/o bonifico a terzi.

2. Lo studente Erasmus+ è esonerato dal pagamento delle tasse universitarie nel Paese ospitante, ma non dal pagamento delle tasse universitarie nell'Ateneo di provenienza, anche per il periodo di permanenza all'estero.

3. Compatibilmente con la disponibilità del finanziamento erogato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, gli studenti percepiranno un'anticipazione di importo pari al 80% della borsa comunitaria a loro assegnata. La parte residua sarà erogata al rientro dello studente, all'esito del conteggio degli importi determinati ai sensi dell'Art. 2 del presente bando.

4. La rinuncia, parziale o totale, alle attività previste dal programma di mobilità, comunicata successivamente all'anticipazione di cui al precedente punto 3, determinerà l'obbligo di rimborso dell'ammontare ricevuto. Qualora detta rinuncia avvenisse senza comprovati motivi, l'Ateneo si riserva la possibilità di escludere lo studente da successive analoghe procedure di valutazione.
5. Lo studente che durante il periodo di godimento della borsa non risulti in regola con i pagamenti della retta universitaria, decade dallo status di studente Erasmus+ ed è quindi tenuto al rimborso dell'ammontare ricevuto fino a tale momento. In ogni caso la borsa potrà essere revocata dall'Università, in parte o per intero, per gravi motivi o inadempienze da parte dello studente.
6. La mancata adesione dello studente alle clausole previste nell'accordo Università/studente, ed il mancato perfezionamento delle intese tra lo studente e i referenti didattici del Corso di studio sono causa di revoca immediata della borsa.
7. Poiché l'erogazione della borsa Erasmus+ è legata allo svolgimento e al superamento di attività didattiche previste dal Learning Agreement, l'Ufficio Erasmus+ segnalerà alla Commissione Erasmus+ di Ateneo i casi degli studenti che non raggiungano i 12 crediti formativi universitari su base annua. La Commissione Erasmus+ di Ateneo, sentito lo studente e valutato il caso, giudicherà se i risultati formalmente insufficienti siano giustificabili. Particolare rilievo sarà attribuito in questa sede all'attestazione della regolare frequenza del corso di lingua straniera erogato dall'Ateneo in preparazione dell'esperienza di studio all'estero. Al termine dell'istruttoria la Commissione Erasmus+ di Ateneo trasmetterà all'Ufficio predetto una nota contenente la valutazione dei casi segnalati. In ogni caso, gli studenti che non avranno conseguito i 12 ECTS/CFU su base annua, salvo che il risultato insufficiente non sia stato giustificato dalla Commissione Erasmus+ di Ateneo, non avranno diritto alle assegnazioni riconosciute a titolo di saldo della borsa Erasmus+.
8. Quanto previsto al precedente punto 7 non si applica nei confronti di coloro che svolgono la tesi di laurea all'estero.

Art. 9 - Importo della borsa

L'importo complessivo della borsa è finanziato dalla Commissione Europea.

Il contributo è erogato in favore degli assegnatari di borsa solo a seguito della firma dell'accordo finanziario, che dovrà avvenire prima dell'inizio della mobilità.

Il contributo della Comunità Europea per l'a.a. 2025-2026 e a.a. 2026 -2027 ammonta a:

400,00€/mese per il Gruppo 1 (***Austria, Belgio, Francia, Germania, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Islanda, Lussemburgo***), **Paesi Partner della Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Paesi Partner della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito;** 350,00€/mese per il Gruppo 2 ***Cipro, Rep. Ceca, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna*** e 350,00€/mese per il Gruppo 3 ***Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia, Repubblica della Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria.***

È prevista la possibilità di ottenere un ulteriore contributo finanziario (c.d. Top up) pari a 250,00 Euro/mese per:

- situazioni economiche svantaggiate per ISEE inferiori o pari a **27.726,79** Euro (il valore ISEE per l'anno 2025 verrà richiesto nel form di candidatura);

- disabilità certificata;

Per poter usufruire di tale contributo aggiuntivo bisognerà farne esplicita richiesta in fase di candidatura attraverso la compilazione del relativo form.

Nel caso si appartenga a più di una delle categorie sopra riportate il contributo sarà comunque di 250,00 Euro mensili (categorie non cumulabile).

Art. 10 – Riconoscimento e convalida delle attività svolte.

1. Gli studenti assegnatari dovranno, prima della partenza, compilare e sottoporre alla firma del Coordinatore e dell'Istituzione Partner, il Learning Agreement inserendo gli esami che intendono sostenere presso l'Università di destinazione e per i quali chiederanno il riconoscimento a conclusione del periodo Erasmus+.
2. È garantito il pieno riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero certificati dall'università di destinazione (*Transcript of Records*) solo se rispondenti al Online *Learning Agreement* approvato.

Art. 11 – Attività svolte dallo studente e soggiorno all'Estero

1. Lo studente dovrà provvedere, con il supporto dell'Ufficio Erasmus+ dell'Istituto ricevente, a tutte le attività legate al proprio soggiorno e studio presso il Paese di destinazione. Lo svolgimento di tale attività è a cura e responsabilità del singolo studente.
2. L'Università degli Studi Niccolò Cusano non sarà responsabile per alcuna mancanza o problematica inerente al viaggio, soggiorno e rientro dello studente.

Art. 12 – Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Valentina Di Pietrantonio.

Art. 13 - Disposizioni finali.

1. L'intero programma di mobilità studentesca e l'erogazione del relativo contributo sono subordinati allo stanziamento definitivo dei fondi dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e del MIUR.

Art.14 – Trattamento dei dati.

1. L'amministrazione universitaria con riferimento al Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs n. 196 del 30.06.03 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali in oggetto. Per maggiori dettagli relativi al trattamento dei suoi dati personali la invitiamo a prendere visione della nostra informativa reperibile presso l'Università ed il sito istituzionale della stessa.

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 11 BORSE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ CONNESSE AL PROGRAMMA ERASMUS+ - KEY ACTION 1 (MOBILITY)**

Scadenza per la presentazione delle domande: 31 MARZO 2026

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____

Nome _____

Nato/a a _____ Stato _____

In data _____ Genere [M/F] _____

Cittadinanza _____

Residente nel Comune di _____

Stato _____

Via _____ n. _____ CAP _____

Tel. _____ Cell. _____

E-mail _____

CHIEDE

- a) di essere ammesso/a alla selezione per l'assegnazione della borsa di studio per lo svolgimento delle attività connesse al programma **Erasmus+ Key Action 1**.

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- a) di essere regolarmente iscritto per l'A.A. 2025-2026 & 2026-2027 all'Università Niccolò Cusano – Telematica Roma, al corso di laurea in: _____;
- b) di essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione e con tutti gli oneri amministrativi connessi all'iscrizione universitaria, nonché, si specifica, alle tasse relative all'a.a. 2025-2026 & 2026-2027, consapevole che, in difetto, non potrà beneficiare dei diritti derivanti dall'eventuale esito positivo della selezione;
- c) di non essere residente nel Paese in cui intende svolgere il proprio periodo di mobilità;
- d) di non aver già raggiunto, comprendendo i mesi per i quali si intende richiedere la mobilità, i limiti massimi imposti per le attività Erasmus+, stabiliti in mesi 12 per ogni ciclo di studi (24 nel caso di lauree magistrali a ciclo unico);
- e) di non beneficiare, per il medesimo periodo, di altri finanziamenti dell'Unione europea relativi alla mobilità internazionale.

DICHIARA ALTRESÌ

di essere consapevole che:

- f) il colloquio per la selezione si svolgerà in video-conferenza nella data che verrà comunicata tramite e-mail all'indirizzo indicato nella presente domanda;
- g) la presenza al colloquio di cui al precedente punto f) è condizione necessaria per partecipare validamente alla procedura di selezione;
- h) in occasione del colloquio telematico, dovrà presentare alla Commissione il progetto formativo relativo al periodo di permanenza all'estero, recante l'indicazione degli esami che si intendono sostenere, definito in accordo con il proprio coordinatore d'area. Tale progetto formativo sarà successivamente riportato, per gli studenti vincitori, all'interno del Learning Agreement. Sarà necessario presentare anche il certificato di iscrizione con esami sostenuti (come scaricato dal proprio libretto online);
- i) eventuali richieste di modifica delle destinazioni richieste potranno essere presentate solo al momento del colloquio in video-conferenza e saranno, tuttavia, accettate con riserva da parte della Commissione;

E

- l) di essere a conoscenza degli elementi essenziali del bando di selezione, delle modalità di procedura di selezione, della procedura di accettazione e dei criteri decisionali previsti per la Commissione, e di accettarne fin d'ora l'operato.

Ai fini della partecipazione alla procedura di selezione il candidato:

COMUNICA

1. Di essere/non essere disponibile alla partecipazione senza borsa. **(barrare la soluzione non accettata)**
2. Di voler svolgere il proprio periodo di attività all'estero presso una delle seguenti sedi (in ordine di priorità).
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
 - d. _____
 - e. _____
3. Che, qualora non sia possibile svolgere il periodo di attività all'estero presso le sedi indicate al punto 2, è / non è disponibile ad accettare altre destinazioni **(barrare la soluzione non accettata)**.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Copia del passaporto o, per i soli cittadini UE, di un documento d'identità;
2. Certificato di iscrizione con esami;
3. ISEE;
4. Curriculum vitae;
4. Eventuali titoli/attestazioni linguistiche utili alla procedura di selezione.

Data, _____

Firma _____